

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

BREVISSIMI CENNI

*

INTRODUZIONE

Questo opuscolo mira ad individuare alcuni aspetti salienti dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, senza pretesa di esaustività o completezza.

ASPETTI GENERALI

L'istituto è rivolto alla protezione di un soggetto che per motivi derivanti da una patologia o da una peculiare condizione, **si trova nell'impossibilità, anche parziale, di esprimere validamente il consenso e autodeterminarsi e quindi di provvedere pienamente ai propri interessi.**

In caso di sola disabilità fisica, il soggetto può rilasciare una procura generale dinnanzi ad un notaio con la quale attribuisce ad un soggetto di fiducia poteri di gestione patrimoniale e medica.

Ogni soggetto maggiorenne, salvo che non ci sia una sentenza che dichiara il contrario, è capace di agire e pertanto **egli soltanto** potrà decidere della propria salute e del proprio patrimonio. **Non si possono prendere decisioni per conto di un'altra persona maggiorenne anche se è un parente strettissimo** (coniuge/genitore/figlio).

IL PROCEDIMENTO

Il procedimento si svolge in Tribunale, dinnanzi al Giudice Tutelare, il quale svolge una funzione di controllo dell'attività dell'amministratore di sostegno.

Il procedimento non richiede l'assistenza di un avvocato, ma in particolari casi sarà il Giudice Tutelare a chiedere al ricorrente di munirsi di legale.

Il procedimento viene iniziato con un ricorso presentato dalla persona in proprio o da un familiare.

Il giudice deve incontrare necessariamente la persona da sottoporre ad amministrazione di sostegno (udienza di audizione).

Il beneficiario, se non è ricorrente, **dovrà essere informato del procedimento attraverso la notifica del ricorso + decreto che fissa l'udienza di audizione.** La notifica è svolta tramite l'U.N.E.P. (Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti).

È necessario altresì che almeno i parenti stretti della persona vengano informati così da poter eventualmente dare informazioni al giudice. Sarà quindi necessario inviare una raccomandata con avviso di ricevimento a queste persone contenente il ricorso + decreto che fissa l'udienza di audizione. È possibile preventivamente raccogliere il consenso dei parenti facendo loro firmare una dichiarazione di non opposizione munita di fotocopia di un documento di identità.

Il procedimento è rivolto principalmente alla **tutela della persona "debole" pertanto ogni decisione presa dal giudice sarà indirizzata in tal senso, anche potenzialmente in contrasto con la volontà dei familiari.** La tutela della persona "debole" è tale che se – in ipotesi – i familiari abbandonassero il procedimento, questo verrebbe proseguito dal giudice.

Nella stessa direzione dovrà operare l'amministratore di sostegno nell'effettuare le decisioni per conto dell'amministrato.

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

È nominato dal giudice preferibilmente tra i familiari (se disponibili e idonei a ricoprire l'incarico).

L'amministratore deve giurare dinnanzi al giudice, dopodiché assumerà formalmente l'incarico.

Opera nell'esclusivo interesse della persona amministrata.

Potrà compiere gli atti indicati nel decreto del giudice.

In caso di decisioni particolarmente rilevanti sulla salute o sul patrimonio della persona amministrata, è opportuno fare istanza al giudice motivando la scelta e documentandola.

Per gli atti di straordinaria amministrazione è sempre necessario depositare preventiva istanza al Giudice Tutelare per esserne autorizzati al compimento.

L'ads ha il compito di valorizzare la persona e le capacità residue, pertanto dovrà compiere le scelte di vita avendo cura di comunicare (per quanto possibile) con l'amministrato. Il consenso della persona è elemento da tenere in massima considerazione e va preservato, laddove possibile, potendo essere contrastato solo dove tali scelte (viziate a causa delle condizioni in cui la persona si trova) porterebbero danni alla salute e/o al patrimonio.

L'ads non ha diritto ad un compenso, ma solo ad un rimborso delle spese vive sostenute per il compimento dell'incarico e di una indennità in caso di attività particolarmente complesse svolte per conto dell'amministrato, ciò compatibilmente con le risorse economiche di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'ads venga scelto tra soggetti terzi (quindi non familiari) avrà diritto ad una

indennità basata sulla capacità economica / patrimoniale del beneficiario e sempre avendo riguardo alle attività concretamente svolte a suo beneficio.